



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2010, proposto da:

" Serena Costruzioni S.a.s. ", rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Visone, con domicilio eletto presso Lodovico Visone Avv. in Salerno, via Dogana Vecchia,40;

contro

Comune di Senerchia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso Antonio Sasso Avv. in Salerno, via Piave,1 c/o Avv. Criscuolo;

nei confronti di

Società Giglio Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Paolino, Maria Annunziata, Stefania Vecchio, con domicilio eletto presso Gaetano Paolino Avv. in Salerno, via Roma,61; Società Robertazzi Costruzioni S.r.l.;

per l'annullamento

della determina n.280/2010, recante l'approvazione dei verbali di gara e la conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori all'ATI Giglio-Robertazzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Senerchia e di Società Giglio Costruzioni S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Serena costruzioni s.a.s. impugna la determina 6.10.2010 n. 280, con la quale il comune di Senerchia ha aggiudicato, in favore della concorrente ATI Giglio costruzioni s.r.l. – Robertazzi costruzioni s.r.l., i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali del PIP intercomunale, chiedendone l'annullamento, in uno con la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali.

Si sono costituiti in giudizio sia il comune intimato che l'ATI controinteressata, quest'ultima spiegando anche ricorso incidentale per la mancata esclusione dalla gara della ricorrente pur non essendo in possesso di requisiti necessari.

Con ordinanza 17.12.2010 n. 1149, la Prima Sezione di questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare incidentale.

La decisione ha trovato conferma in grado d'appello, giusta ordinanza 24.1.2011 n. 234 della Sezione Va del Consiglio di Stato.

All'udienza del 10.11.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione del bando di gara, nella parte in cui sarebbe prevista, a pena di esclusione, la presentazione di un'offerta-

tempo, del tutto autonoma rispetto all'offerta tecnica ed a quella economica.

La censura è infondata.

Ed invero, la *lex specialis*, al punto XI.4, si limita a prevedere la presentazione di una relazione descrittiva delle metodologie utilizzate per la riduzione dei tempi di consegna del lavoro, fissati nel massimo in 540 giorni naturali e consecutivi e nel minimo in 430 giorni naturali e consecutivi: relazione che la ditta Giglio ha puntualmente presentato.

Col secondo motivo, si sostiene che, avendo la ditta Giglio dichiarato di voler fare ricorso all'avvalimento, essa avrebbe dovuto presentare una dichiarazione attestante la specifica indicazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, in possesso dell'impresa ausiliaria.

Anche il detto motivo va respinto.

Infatti, la dichiarazione dell'impresa Giglio di ricorrere all'istituto dell'avvalimento risulta validamente contenuta sia nell'istanza di partecipazione alla gara, sia nel contratto di avvalimento dalla stessa presentati, dove si rappresenta la volontà di avvalersi della C.A. costruzioni esclusivamente per i requisiti di qualificazione della categoria OG10, categoria 1, posseduti da quest'ultima, senza l'utilizzazione delle risorse strumentali dell'impresa ausiliaria, di cui l'impresa Giglio autonomamente dispone.

Col terzo motivo, si deduce la mancanza del certificato SOA e del sistema di qualità aziendale da parte della C.A. costruzioni (perché scaduto in data 21.7.2010) ed il semplice possesso, da parte della ditta Giglio, di un certificato relativo alla manutenzione degli edifici civili, non sussumibile in nessuna delle categorie oggetto dell'appalto.

Anche tale doglianza è infondata.

Risulta, infatti, dalla relativa visura camerale, che l'impresa Giglio è abilitata ai sensi della legge n. 46/1990, né la *lex specialis* richiede una diretta ed esclusiva

correlazione tra il certificato di qualità aziendale e le categorie oggetto di appalto. Mentre, per quel che riguarda il certificato di qualità aziendale posseduto dall'impresa C.A. costruzioni, esso non solo era efficace alla data di presentazione dell'offerta, ma è stato pure oggetto di successivo rinnovo, con scadenza 21.7.2013.

Col quarto ed ultimo motivo di gravame, si denuncia la mancata produzione della dichiarazione di cui al modello B1 bis, inerente il possesso dei requisiti ex art. 38, lett. m ter), del codice dei contratti pubblici, da parte di uno dei direttori tecnici dell'impresa Giglio, sig. Armando Giglio, nonché la mancata effettuazione della dichiarazione contenuta nel modello B4, che nel relativo modulo risulta barrata dall'impresa aggiudicataria.

I rilievi anzidetti vanno respinti.

Invero, la mancata presentazione della dichiarazione di cui al modello B1 bis da parte del direttore tecnico trova plausibile giustificazione nella iniziale riferibilità del suddetto onere al solo legale rappresentante: E' vero che, in epoca successiva alla pubblicazione del bando, la detta previsione è stata oggetto di rettifica, ma quest'ultima non risulta essere stata pubblicizzata secondo le stesse modalità utilizzate per la lex specialis, sicché dall'eventuale omissione non poteva discendere l'esclusione della ditta interessata.

In ultimo, va evidenziato che il contenuto sostanziale della dichiarazione contenuta nel modello B4 si desume comunque dalla restante parte del medesimo modello.

Dall'infondatezza del gravame principale deriva l'improcedibilità, per carenza d'interesse, del ricorso incidentale proposto dall'A.T.I. aggiudicataria.

E' possibile compensare tra le parti le spese del giudizio, stanti giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno

(Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dall'ATI Giglio costruzioni s.r.l. – Robertazzi costruzioni s.r.l..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)